

Errata corrige giocatore squalificato a seguito di comunicazione ai sensi art. 52 2° comma R.d.G. da parte della società Rugby Forlì 1979 ASD in occasione della gara "RUGBY FORLI' 1979 ASD/FAENZA RUGBY F.C. ASD" del 29/3/2015

Il Giudice Sportivo,

preso atto della comunicazione della società Rugby Forlì 1979 Asd in data 3/4/2015, che segnala una erronea espulsione a carico di un proprio giocatore;

vista la comunicazione scritta in data 3/4/2015 inviata dall'arbitro Sig. Rinaldi Stefano - all'uopo interpellato - che dichiara che, effettivamente il giocatore da lui espulso all'8 del 2° tempo era il n. 13 della società Faenza Rugby F.C. Asd, Sig. PAMBIERI Giampiero (Tess.n. 276911) e che solo per un errore di trascrizione nel referto è stato segnalato il Sig. Nanni Daniel (Tess.n. 341970) del Rugby Forlì 1979 Asd;

dispone la revoca della squalifica a carico del Sig. Nanni Daniel;

irroga al tesserato:

- **PAMBIERI GIAMPIERO**, della FAENZA RUGBY F.C. ASD, espulso al 8° del 2° tempo, infraz. Art. 027/01 lett. K) (PUGNO), **DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA**, viste le circostanze aggravanti di cui all'art. 027/02 lett. A) (CIRC.AGGR.COLPO ALLA TESTA), **TRE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 30/03/2015 al 19 Aprile 2015 compresi)**

Roma, 3 Aprile 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)